



COMUNE DI FOLIGNANO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2009

Il Funzionario Responsabile rende noto:

che con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita a far tempo dal 1° gennaio 1993 l'Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. – Detta disciplina, in base al D.Lgs. 446/97, è stata integrata con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 25/11/05 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 10/02/2006 e n. 17 del 30/03/2007.

❖ PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

❖ SOGGETTI D'IMPOSTA

Sono tenuti al pagamento dell'I.C.I., a decorrere dal 1993, (aree fabbricabili e fabbricati) ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per gli immobili insistenti su aree demaniali, dall'1/1/2001, soggetto passivo d'imposta è il concessionario.

❖ ESENZIONE DALL'IMPOSTA

Sono quelle previste dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92; in particolare i terreni agricoli del Comune di Folignano sono esenti dall'I.C.I. (v. Circ. Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993).

❖ BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti al catasto la base imponibile è determinata applicando alla rendita catastale i seguenti moltiplicatori:

- 100 per i fabbricati di categoria A, B e C (esclusi A/10 e C/1);
- 50 per i fabbricati di categoria A/10 e D;
- 34 per i fabbricati di categoria C/1.

Inoltre, si ricorda che dal 1/1/1997 la rendita risultante in catasto deve essere aumentata del 5%.

Per i fabbricati non iscritti al catasto o per i quali siano intervenute variazioni, la base imponibile è determinata facendo riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Se trattasi di fabbricati del gruppo catastale D, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2009.

❖ ALIQUOTE D'IMPOSTA

ATTENZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 D.L. 93/2008, sono esenti tutti i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese quelle assimilate ad abitazione principale, escluse le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Per l'anno 2009 sono state determinate le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria: 7 % (sette per mille);

b) aliquota ridotta: 5,5 % (cinque virgola cinque per mille) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Cat. A/1 – A/8 – A/9) da parte delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune. L'aliquota ridotta può, inoltre, essere applicata in relazione ai seguenti immobili, equiparati, a tal fine, all'abitazione principale:

I. unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

II. unità immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge ed ai parenti entro il primo e secondo grado portatori di handicap, in particolare stato di disagio economico-sociale, individuati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 14/05/09, che la occupano quale loro abitazione principale e vi dimorano abitualmente, secondo quanto risulti dall'iscrizione anagrafica;

III. pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto con rendita autonoma, e precisamente: un box o un'autorimessa o un posto auto (C/6, C/7) anche se non appartenente allo stesso fabbricato dell'abitazione principale; una soffitta e una cantina (C/2), siti nello stesso fabbricato dell'abitazione principale;

In tali casi l'aliquota ridotta è applicabile a condizione che il soggetto passivo I.C.I. presenti al Servizio Tributi del Comune di Folignano, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 2008, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti richiesti, redatta secondo il modulo predisposto dal Servizio stesso.

❖ CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'I.C.I.

L'imposta sarà determinata applicando alla base imponibile l'aliquota di riferimento.

❖ RIDUZIONI D'IMPOSTA

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Si precisa che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come previsto dal Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Lo stato di inagibilità od inabitabilità è accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello in distribuzione presso l'Ufficio Tributi del Comune di Folignano.

❖ DETRAZIONI D'IMPOSTA

La detrazione, da effettuare sull'imposta dovuta, spetta al soggetto passivo per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale. La detrazione, che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale e/o ad essa equiparata, può essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze di cui al precedente punto b). Va rapportata ai mesi di destinazione e suddivisa tra gli aventi diritto in parti uguali a prescindere dalla quota di possesso. Per l'anno 2009 è stata prevista la detrazione **minima ordinaria di € 103,291** prevista dalla legge

❖ VERSAMENTI

Vanno effettuati, distintamente per ciascun Comune nel cui ambito sono ubicati gli immobili, in due rate. Il pagamento della prima rata, da eseguire a titolo di acconto entro il 16/06/2009, è pari al 50% dell'imposta annuale calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2009, è pari al saldo dell'I.C.I. dovuta per l'intero anno 2009 ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata dell'imposta. E' possibile effettuare il versamento del totale dell'imposta dovuta per l'anno 2009 in unica soluzione annuale entro il 16/06/2009.

L'I.C.I. per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Folignano va versata:

- **tramite bollettino di c/c postale n. 88687173 intestato a "Equitalia marche Uno S.p.A. – Folignano AP-I.C.I."**
- **tramite modello di pagamento F24 , indicando il codice Comune D652**

Pur non essendone previsto l'obbligo, il concessionario provvede ad inviare agli indirizzi dei contribuenti il bollettino di versamento dell'I.C.I. – Il contribuente, non ricevendolo, è tenuto comunque ad effettuare il versamento procurandosi il bollettino stesso presso i citati Uffici.

❖ DICHIARAZIONE

- Va presentata entro il termine di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi , soltanto nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 463/97 (concernente la disciplina del modello unico informatico), nei casi di richiesta di particolari riduzioni o detrazioni d'imposta e di dichiarazione del valore delle aree edificabili.

❖ SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, omesso, insufficiente o tardivo versamento ed altre omissioni si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.

Si invitano i contribuenti ad osservare scrupolosamente le istruzioni ministeriali per la corretta compilazione sia del bollettino di versamento che dell'eventuale dichiarazione di variazione, contattando nel caso di dubbio l'Ufficio Tributi del Comune di Folignano, anche telefonicamente ai seguenti numeri: 0736.399708, al fine di evitare l'irrogazione di eventuali sanzioni, previste dalla legge.

Dalla Civica Residenza, lì 13 maggio 2009

Il Funzionario Responsabile
F.to Marinella Capriotti